

UAI



24/08/2015



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 93

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Sergio Berlato

**NORME PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
AMBIENTALE DELLA REGIONE DEL VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 24 agosto 2015.

NORME PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE DEL VENETO

Relazione:

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (la cosiddetta riforma Delrio) recante "disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", ha sostanzialmente ridefinito l'assetto delle istituzioni locali, disciplinando, altresì, l'organizzazione e le modalità di riordino delle specifiche funzioni di competenza delle provincie.

Trattasi fundamentalmente di una riforma di sistema che prevede il riordino territoriale ed il riassetto funzionale degli enti territoriali con la finalità di dare certezza ai rapporti tra i vari livelli di governo, garantendo una efficiente allocazione delle funzioni e delle competenze che possano rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 nel ridefinire il sistema degli "enti territoriali di area vasta" ossia nel processo di trasformazione delle Province in enti di secondo livello ed istituzione delle Città Metropolitane elenca le funzioni spettanti alle nuove Province (art.1 cc. 85-86) e delle Città Metropolitane (art.1 c. 44) disciplinando altresì il processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province.

Con riguardo alle funzioni definite non fondamentali e che sono oggi esercitate dalle Province, la legge prevede un iter di riordino e riconosce all'ente Regione un ruolo principale in merito alla riallocazione nelle materie di competenza regionale.

Il presente Progetto di Legge si pone l'obiettivo di dare attuazione a quanto previsto nell'Accordo tra Stato e Regioni datato 11 settembre 2014 in merito alla determinazione delle funzioni provinciali.

Il presente Progetto di Legge disciplina l'oggetto e le finalità della legge, conformandosi ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, ai principi dello Statuto del Veneto ed ai principi fondamentali richiamati dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 :

- il **principio della sussidiarietà**, con il quale ci si riferisce al criterio di allocazione delle competenze fra livelli di governo differenti, principio richiamato dall'art. 118 comma 1 della Costituzione.*
- il **principio della differenziazione**, ciò significa che nell'allocazione delle funzioni si devono tenere nell'opportuno conto le diverse caratteristiche (strutturali, organizzative, demografiche, associative) dei vari livelli di governo; tramonta così il principio di omogeneità della Pubblica amministrazione, anche a causa delle possibili variazioni nell'ordinamento delle regioni. Tale principio è definito nell'art. 116 ed anche nell'art. 118 della Costituzione. Il nuovo testo (nella versione modificata dalla legge n. 3 del 2001) introduceva ulteriori elementi di differenziazione fra le regioni, consentendo a quelle a Statuto ordinario di negoziare con lo Stato ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in alcune materie tassativamente determinate (cosiddetto regionalismo differenziato).*

- **il principio della adeguatezza:** detto principio statuisce che l'amministrazione, cui vengono riferiti i compiti e le funzioni, deve essere idonea a garantirne l'esercizio sotto il profilo organizzativo.

Il presente Progetto di Legge, nelle more del riordino generale delle funzioni non fondamentali delle province e della Città Metropolitana di Venezia di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 stabilisce che le specifiche materie quali la caccia, la pesca e l'agricoltura sono trasferite alla Regione Veneto e contiene, peraltro, alcune disposizioni in materia di risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative.

Il presente Progetto di Legge istituisce il Servizio di Vigilanza Ambientale della Regione del Veneto per le competenze di controllo e vigilanza sulle materie trasferite tramite questa legge e successive, alla luce del riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale con il rispettivo personale disposto dall' art. 5 c. 3 della legge statale 6 agosto 2015, n. 125 nell'ambito di applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 in combinato con quanto disposto dalla Carta Fondamentale e dal D.Lgs. 112/98 e s.m.i..

Il Veneto presenta al suo interno una serie di territori estremamente diversificati, ricompresi negli ambiti di protezione e salvaguardia nazionale ed europea, comunque contraddistinti dal necessario equilibrio tra elementi antropici e naturali, che necessitano di un'attività permanente di vigilanza e sorveglianza.

Ciò è vero sia per le ragioni intrinseche di conservazione del patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico di questa Regione sia perché tale patrimonio costituisce la leva della filiera economica della Regione, di quella turistica e di quella agricola.

E' pertanto interesse di tutti che le componenti di base della principale leva economica e sociale della Regione vengano preservate e sia conseguentemente assicurata l'attività di contrasto nei confronti di ogni tentativo di comprometterle. Da ultimo, va posta in rilievo la necessità di una sempre maggiore e più puntuale sorveglianza sulla filiera agroalimentare e sulla tutela della catena produttore - distributore - consumatore.

Anche in questo caso la sensibilità del legislatore, sia su scala europea che nazionale, ha portato all'approvazione di un corpus normativo molto cospicuo e costantemente in evoluzione, che ha come presupposto l'esistenza di una funzione permanente dislocata sul territorio, professionalmente formata e tecnicamente attrezzata.

Per queste ragioni è opportuno, nella più generale riflessione che oggi si sta facendo sulla riforma della Pubblica Amministrazione e sul riordino delle funzioni delle Province e città metropolitane in seguito all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (laddove si prevede per i nuovi Enti locali di secondo livello un'attività di service, in qualità di agenzie a servizio dei Comuni, quindi snelliti nelle funzioni e nei bilanci) ipotizzare per i Corpi e Servizi di Polizia Provinciale una soluzione che consenta la tutela professionale e la garanzia del presidio ambientale.

Il servizio di controllo e salvaguardia del patrimonio faunistico-ambientale, a garanzia delle categorie economiche e sociali prevalenti nel nostro territorio regionale (agricoltori, pescatori, cacciatori, ambientalisti, imprenditori turistici, ecc...), fino ad oggi svolto dal personale dei Corpi di Polizia Provinciale, rischia di non poter più essere svolto poiché il Legislatore nazionale ha stabilito che suddetti corpi debbano essere sciolti ed il personale distribuito nelle Polizie

Locali Municipali non svolgendo più le proprie funzioni ambientali, salvo che non intervenga la Regione attraverso una normativa ad hoc.

La revisione dell'assetto territoriale degli enti locali , ex legge 7 aprile 2014, n. 56, costringe quindi le Regioni a porre in essere nuove strategie di governance del territorio efficienti e razionali.

Le attività finora svolte dai Corpi e Servizi di Polizia Provinciale, con il relativo personale, possono essere riassorbite a livello regionale, inserendole all'interno del proprio organico con funzioni di vigilanza ittico-venatoria e ambientale, intervenendo nell'ambito del processo di riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 così come disposto dall'art. 5 c. 3 del Legge 6 agosto 2015, n.125 .

Gli operatori dei Corpi e Servizi di Polizia Provinciale (Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza), nell'ambito del territorio della Provincia, espletano il servizio di vigilanza relativamente alle materie di specifica competenza istituzionale e in quelle attribuite o delegate dalla Regione i cui compiti si possono di seguito sintetizzare:

- *vigilanza venatoria: tutela e salvaguardia della fauna selvatica, controllo della caccia, contrasto al bracconaggio, attività miranti il controllo, anche notturno, in particolari aree sensibili.*
- *gestione faunistica: interventi tecnico gestionali per la tutela faunistico-ambientale (piani di controllo e contenimento della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157)*
- *vigilanza ittica: controllo attività di pesca professionale e dilettantistico-sportiva nelle acque interne e marittime interne dei territori di competenza.*
- *vigilanza ambientale: vigilanza suolo e sottosuolo, alvei, fiumi, abbandono rifiuti e discariche abusive, controllo gestione rifiuti ed in particolare il trasporto degli stessi, contrasto all'inquinamento di corsi d'acqua, scarichi abusivi, sversamenti, controllo gestione effluenti zootecnici, controllo sfruttamento del suolo e sottosuolo, cave estrattive, sbancamenti;*
- *vigilanza zoofila e di protezione degli animali.*

Il Servizio di Vigilanza Ambientale della Regione Veneto sarà quindi costituito da un nucleo fortemente specializzato nel contrasto dei reati contro il patrimonio faunistico-ambientale (caccia, pesca, ambiente) che svolga l'attività di controllo sulle funzioni in capo alla Regione, utilizzabile in tutto il territorio regionale, per non disperdere le competenze acquisite con il rischio, su materie così esposte e sensibili, di impiegare molti anni per formare professionalità ex novo.

La scelta strategica di istituire un Servizio di Vigilanza Ambientale della Regione Veneto si basa sulla volontà del Legislatore regionale di assicurare la tutela dei beni naturali ed intervenire attraverso attività preventiva e sanzionatoria sulle materie di competenza regionale.

La dotazione organica di tale Servizio deve essere al pari di quella attualmente costituita dai Corpi di Polizia Provinciale delle Provincie e della Città Metropolitana di Venezia poiché essa rappresenta il quantitativo minimo per poter svolgere tale servizio garantendo efficienza, efficacia ed economicità con la conseguente razionalizzazione delle strutture operative.

Si prevede che, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.

Si prevedono le disposizioni transitorie relative al personale e nessun maggior onere a carico del bilancio della Regione del Veneto in quanto si provvederà alle disposizioni illustrate attingendo ai proventi derivanti da tasse di concessione regionale previste dalla legislazione vigente.

NORME PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE DEL VENETO

Art.1 - Disposizioni generali di riordino

Nel rispetto di quanto sancito e previsto agli articoli 117, 118, 119 della Costituzione ed in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell' art. 5 c. 3 del L. 6 agosto 2015, n. 125 , la presente legge individua e disciplina l'oggetto, le finalità e le specifiche funzioni escluse dal riordino generale di cui alla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, che verrà definito con successiva norma regionale.

~~La presente legge reca prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia, in attuazione dell'art. 1 comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.~~

Tali disposizioni sono ispirate ai principi di sussidiarietà, differenziazione, efficacia, continuità ed adeguatezza nell'espletamento delle funzioni assegnate.

Il riordino generale avverrà in applicazione ed in armonia con la Costituzione e con i principi fondamentali consacrati nella legge regionale statutaria denominata "Statuto del Veneto" del 17 aprile 2012 n.1, e in particolare in applicazione dei principi di cui all'art. 11 dello Statuto (Funzioni amministrative ed autonomie locali).

Il trasferimento del personale e delle proprietà dei beni mobili ed immobili avviene ai sensi dell'art. 1 comma 96 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art.2 - Funzioni confermate in capo alle Province e Città Metropolitana di Venezia e funzioni trasferite alla Regione del Veneto

Sono confermate in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia, *nelle more del riordino generale delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56*, anche al fine di conseguire le finalità di cui all'art. 1, comma 89 della medesima legge statale, le funzioni già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge ad esclusione di quelle specifiche in materia di caccia, pesca e agricoltura, nonché le relative funzioni di polizia amministrativa locale ex art. 5 c. 3 del Legge statale 6 agosto 2015, n.125 , che sono trasferite alla Regione a mezzo della presente legge.

La Regione nell'esercizio delle sue funzioni e con l'ausilio ed il supporto del personale proveniente dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, assicura e garantisce la continuità e la diffusa erogazione sul territorio dei servizi rivolti ai cittadini ed alle imprese del Veneto.

Art. 3 - Funzioni di amministrazione, tecniche, gestionali e di pianificazione dei servizi.

La Regione Veneto, in attuazione di quanto previsto all'art. 2 della presente legge, colloca il personale amministrativo già impiegato nelle funzioni trasferite e proveniente dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, nei corrispondenti uffici centrali e periferici della Regione del Veneto.

Tale personale espletterà funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di pianificazione dei servizi, secondo le disposizioni organizzative impartite dalla Regione.

Suddetto personale confluisce nella dotazione organica della Regione Veneto.

Art. 4 - Funzioni di controllo e vigilanza ambientale

In attuazione a quanto stabilito dalla presente Legge, al fine di garantire un efficiente ed efficace controllo e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale del territorio regionale, la Regione Veneto si dota del "Servizio di Vigilanza Ambientale della Regione Veneto" costituito dal personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia Provinciale delle Province e Città Metropolitana di Venezia il quale, ai sensi dell' art. 5 c. 3 della Legge statale 6 agosto 2015, n.125, viene riallocato nella dotazione organica della Regione Veneto; a tal scopo esso esercita le relative funzioni di vigilanza e controllo ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Lo stesso viene dislocato sulla base della distribuzione territoriale di origine e dell'organizzazione degli uffici regionali esistenti.

Il trasferimento delle proprietà relative ai beni mobili, mobili registrati e immobili in uso e assegnazione ai Corpi o Servizi di Polizia Provinciale delle Province e della Città Metropolitana di Venezia in essere alla data di entrata in vigore della presente legge saranno trasferite alla Regione Veneto e riassegnate al "Servizio di Vigilanza Ambientale della Regione Veneto", ai sensi dell' art. 1 comma 96 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

La Giunta Regionale entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge provvederà all'adozione di apposito Regolamento del "Servizio di Vigilanza Ambientale della Regione Veneto".

Art.5 – Monitoraggio

Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, al fine di valutarne gli effetti applicativi, presenta alle Commissioni Consiliari competenti per materia una relazione sul suo stato di attuazione.

Art. 6 - Norma finanziaria e disposizioni transitorie

Ai sensi dell'art. 1 comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il personale individuato dagli articoli 3 e 4 della presente Legge, espleta le funzioni assegnate ed è riallocato presso la Regione Veneto dal 01 novembre 2015.

I beni mobili, mobili registrati ed immobili di cui all'art. 4 comma 2 della presente Legge saranno messi a disposizione della Regione Veneto dal giorno 01 novembre 2015.

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuove o maggiori spese per la finanza regionale in quanto la copertura finanziaria per l'applicazione della presente legge è assicurata attingendo ai proventi derivanti dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19; dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44; dalla legge regionale 14 giugno 2014, n. 11.

INDICE

Art. 1 - Disposizioni generali di riordino.....	6
Art. 2 - Funzioni confermate in capo alle Province a città metropolitana e funzioni trasferite alla Regione Veneto.	6
Art. 3 - Funzioni di amministrazione, tecniche, gestionali e di pianificazione dei servizi.	7
Art. 4 - Funzioni di controllo e vigilanza ambientale.	7
Art. 5 - Monitoraggio.....	7
Art. 6 - Norma finanziaria e disposizioni transitorie.....	8
